

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n°267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Fuccaro per. ind. Ambrogio

OGGETTO: Approvazione del progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione di opere elettroidrauliche, di adduzione e di distribuzione in zona Collinare in Provincia di Gorizia” e adozione della Variante n. 7 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 63 comma 5 della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e articolo 17 comma 1 del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DATO ATTO che il Comune di Dolegna del Collio è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2004 resa esecutiva con D.P.G.R. n. 0287/Pres. del 13/09/2004;

VISTO il progetto preliminare dei lavori di Realizzazione di opere elettroidrauliche, di adduzione e di distribuzione in zona Collinare in Provincia di Gorizia predisposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina a firma del dott. ing. Emiliano Biasutto e composto da:

- Relazione tecnico illustrativa e calcolo sommario di spesa;
- Relazione geologica;
- Relazione illustrativa PSC;
- Corografia;
- planimetria generale del sistema di prelievo;
- Planimetria bacino di accumulo;
- Sezione del bacino di accumulo;
- Pozzo piezometrico;
- Piano particellare.

che prevede una spesa complessiva pari a € 1.000.000,00, finanziati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari e Forestali;

CONSIDERATO l'intervento non trova corrispondenza nel vigente PRGC e risulta quindi necessario procedere alla imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001, mediante variante urbanistica che consenta la realizzazione dei lavori in oggetto;

VISTO il progetto di variante n. 7 al P.R.G.C. vigente predisposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina a firma del dott. ing. Emiliano Biasutto facente parte del suddetto progetto preliminare e redatti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 5, della L.R. 5/2007 s.m.i., e dell'articolo 17, comma 1 del D.P.R. 20 marzo 2008, n.086/Pres. (variante non sostanziale), e composto da:

- Relazione;
- Scheda di valutazione degli aspetti paesaggistici;
- Zonizzazione esistente;
- Zonizzazione prevista;
- Piano particellare.

VISTA l'asseverazione a firma del dott. ing. Emiliano Biasutto sulla non necessità del parere geologico in quanto trattasi di variante non sostanziale allo strumento urbanistico vigente provvisto del parere geologico, non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 9 bis comma 4 della L.R. 27/1988;

VISTA la dichiarazione a firma del dott. ing. Emiliano Biasutto con cui si dichiara che l'intervento non interessa beni soggetti al vincolo della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 bensì interessa beni tutelati dalla parte terza del D.Lgs. 42/2004;

DATO ATTO del disposto di cui all'art. 6 comma 12 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 che di seguito si riporta: *Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.*

VISTA l'asseverazione di cui all'art. 17 comma 9 del D.P.R. 20 marzo 2008, n.086/Pres;
DATO ATTO che ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità) nel procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica l'atto espropriativo per l'acquisizione dei relativi suoli può essere emanato solo se l'opera da realizzare è prevista dallo strumento urbanistico e se il bene da espropriare è assoggettato al vincolo preordinato all'esproprio;
DATO ATTO che preliminarmente all'adozione della variante in oggetto, il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ha adempiuto alla comunicazione dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo espropriativo ai sensi degli artt. 2,6,7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt, 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
RITENUTO di dover approvare il progetto preliminare dei lavori in oggetto come redatto dal dott. ing. Emiliano Biasutto del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina;
RITENUTO altresì, di dover adottare la variante urbanistica n. 7 al vigente P.R.G.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2004 resa esecutiva con D.P.G.R. n. 0287/Pres. del 13/09/2004;
VISTA la legge L.R. 5/2007 s.m.i. e il D.P.R. 20 marzo 2008, n.086/Pres.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche e integrazioni;
ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

SI PROPONE

1. Di approvare il progetto preliminare dei lavori di Realizzazione di opere elettroidrauliche, di adduzione e di distribuzione in zona Collinare in Provincia di Gorizia predisposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina a firma del dott. ing. Emiliano Biasutto e composto da:
 - Relazione tecnico illustrativa e calcolo sommario di spesa;
 - Relazione geologica;
 - Relazione illustrativa PSC;
 - Corografia;
 - planimetria generale del sistema di prelievo;
 - Planimetria bacino di accumulo;
 - Sezione del bacino di accumulo;
 - Pozzo piezometrico;
 - Piano particellare.
2. Di adottare la variante n. 7 al P.R.G.C. vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2004 resa esecutiva con D.P.G.R. n. 0287/Pres. del 13/09/2004, come predisposta dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina a firma del dott. ing. Emiliano Biasutto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 5, della L.R. 5/2007 s.m.i., e dell'articolo 17, comma 1 del D.P.R. 20 marzo 2008, n.086/Pres. e composta da:
 - Relazione;
 - Scheda di valutazione degli aspetti paesaggistici;
 - Zonizzazione esistente;
 - Zonizzazione prevista;
 - Piano particellare.
3. Di dare atto che in conseguenza e per effetto dell'approvazione della variante di cui al punto 2, ai sensi e per gli effetti del DPR 327/2001, si appone il vincolo preordinato all'esproprio / servitù sulle aree elencate nel piano particellare delle espropriazioni e rappresentate nella relativa planimetria catastale, con decorrenza a partire dalla data di efficacia della variante.
4. Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico a sovrintendere alle procedure susseguenti all'adozione della presente variante al P.R.G.C.;
5. Di dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. 33/2013 sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Pianificazione e Governo del territorio" e che la stessa costituisce condizione di efficacia del presente atto;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli _____, contrari _____, astenuti _____, espressi nelle forme di legge su _____ consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;

DELIBERA